



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 16 ottobre 2024, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al n. 2253/2020 R.G. e vertente

TRA

#####, c.f. #####, ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aurora Notarianni e Maria Grazia Belfiore;

CONTRO

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. #####, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, resistente rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Canu.

OGGETTO: riliquidazione pensione

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 20.05.2022 ##### premetteva di aver proposto ricorso innanzi al Tribunale di Messina – sezione Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento dell'esposizione all'amianto e, conseguentemente, il diritto a godere dei relativi benefici di legge; che tale procedimento, iscritto a ruolo l'11.06.2012 e rubricato al n. #####/2012 R.G. Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, veniva definito con sentenza n. 395/2018 pubblicata il 06.08.2018, con cui il Tribunale di Messina – Sezione Lavoro aveva dichiarato “*il diritto del ricorrente alla rivalutazione contributiva ai sensi dell'art. 47 del d.l. n. 269/03 per il periodo intercorrente tra il 21 giugno 1968 e il 29 giugno 2006 e condanna l'INPS alla ricostruzione del trattamento pensionistico con l'accredito dei maggiori contributi secondo il coefficiente del 1,25 sui ratei erogati e quelli dovuti*”; che avverso tale decisione l'INPS aveva proposto appello (n. 167/2018 R.G.), definito con sentenza n. 609/2019, di rigetto del ricorso e conferma della sentenza di primo grado; che in esito a tale ultima pronuncia l'INPS ha provveduto alla riliquidazione della pensione n. ##### solo a decorrere dal 01.12.2013 al 31.07.2019, limitando il ricalcolo agli ultimi cinque anni e tralasciando tutto il periodo precedente dal 01.07.2006 -data di pensionamento- al 30.11.2013.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/11/2024

Rilevava come il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto fosse diritto del tutto autonomo rispetto al trattamento pensionistico sicché il mancato spirare del termine prescrizione, decennale, implicava il riconoscimento del diritto al ricalcolo per tutto il periodo interessato, non trovando fra l'altro applicazione l'art. 47-bis del D.P.R. 369/1970 in tema di prescrizione quinquennale dei singoli arretrati.

Chiedeva, pertanto di dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dei conguagli pensionistici maturati in dipendenza del riconoscimento giudiziale di cui in narrativa, e ciò a far data dalla sua collocazione in quiescenza e, per l'effetto, condannare l'INPS al pagamento, previa sua determinazione, dei conguagli pensionistici maturati dalla collocazione in quiescenza (01.07.2006) sino al 30.10.2013, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dei propri procuratori dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

2. L'INPS, costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 10.11.2020, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della domanda per mancata produzione della domanda amministrativa (di ricostituzione della pensione) e l'improcedibilità per mancato esperimento del ricorso amministrativo. Nel merito, rilevava che la sentenza *ex adverso* azionata non aveva previsto il diritto alla ricostituzione pensionistica.

Riferiva che il ricorrente aveva avanzato domanda di ricostituzione della pensione VO di cui era titolare; la domanda di ricostituzione di tale prestazione, inoltrata attraverso patronato, recava la data del marzo 2018 e, in considerazione della stessa, la pensione era stata ricalcolata con decorrenza dal mese di marzo 2013, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale.

Aggiungeva che, in ogni caso, il ricorrente non poteva altrimenti vantare alcun diritto di credito afferente alla ricostituzione per il periodo indicato in ricorso anche per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che eccepiva, sicché correttamente esso Istituto aveva liquidato i ratei ricompresi nel quinquennio antecedente alla domanda di ricostituzione della pensione.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.

3. L'udienza del 16.10.2024 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa richiamandosi, ex art. 118 disp. att. c.p.c., a precedente di questo Tribunale (sent. n. 1524/2023).

4. Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione preliminare -sollevata dall'INPS- di inammissibilità della domanda giudiziaria per mancata produzione della domanda amministrativa (di ricostituzione della pensione).

Al riguardo, si osserva che l'INPS in memoria ha dichiarato che parte ricorrente ha presentato domanda di ricostituzione di tale prestazione, inoltrata attraverso patronato, nel mese



di marzo 2018 e che l'INPS ha provveduto alla riliquidazione della pensione limitatamente al quinquennio precedente la domanda amministrativa.

Quanto all'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del ricorso amministrativo, va rilevato che parte ricorrente ha depositato ricevuta di presentazione telematica dello stesso, avente data 23.09.2019 e numero domus #####0.

5. Così accertata la proponibilità e la procedibilità dell'azione giudiziaria, nel merito la domanda attorea è meritevole di accoglimento.

Ed invero, la documentazione in atti comprova che il ricorrente nel corso del 2004 ha presentato domanda all'INAIL affinché venisse accertata l'esposizione al rischio amianto e nel 2011 ha dato impulso all'iter amministrativo presentando domanda all'INPS; ha quindi in data 11.06.2012 proposto ricorso al fine di ottenere il riconoscimento dell'esposizione all'amianto e godere dei relativi benefici; il giudizio è stato infine definito con sentenza 395/2018 del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro (poi confermata in appello), dichiarativa del “*diritto del ricorrente alla rivalutazione contributiva ai sensi dell'art. 47 del d.l. n. 269/03 per il periodo intercorrente tra il 21 giugno 1968 e il 29 giugno 2006 e condanna l'INPS alla ricostruzione del trattamento pensionistico con l'accredito dei maggiori contributi secondo il coefficiente del 1,25 sui ratei erogati e quelli dovuti*”; infine nel marzo 2018 il ##### ha presentato all'INPS domanda di riliquidazione della pensione per motivi contributivi.

Non appare corretto limitare la riliquidazione del trattamento pensionistico all'ultimo quinquennio antecedente la domanda del marzo 2018, in quanto il #####, in epoca antecedente alla sentenza di riconoscimento del suo diritto alla rivalutazione contributiva, giammai avrebbe potuto pretendere la ricostituzione della pensione. Giova sul punto il richiamo all'art. 2935 c.c. a tenore del quale “*la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*”.

Deve ribadirsi, inoltre, in senso conforme a quanto evidenziato da parte ricorrente, come la sentenza azionata dal ##### abbia condannato l'INPS “*...alla ricostruzione del trattamento pensionistico con l'accredito dei maggiori contributi secondo il coefficiente del 1,25 sui ratei erogati e quelli dovuti*”.

Inoltre trova applicazione al caso di specie il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, sia pure in fattispecie diversa, secondo il quale “*la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 c.c., con riguardo a tutti i diritti che si ricollegano con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente, ove l'apprezzamento della consequenzialità logico-giuridica del diritto stipite, ai fini dell'individuazione del rapporto logico-giuridico tra diritti, è rimesso al giudice di merito. Conseguentemente, la domanda giudiziale di qualifica*



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/11/2024

superiore interrompe la prescrizione del diritto alle differenze retributive consequenziali” (Cass. civ., sez. lav., 04.09.2007, n. 18570. V., in questo senso, anche Corte di Appello Palermo, sez. lav., n. 611/2018; Cass. civ., sez. lav., 01.10.1997 n. 9589 e TAR, sez. III Roma, 24.04.2018 n. 4540).

Le superiori considerazioni impongono di escludere il perfezionamento della fattispecie estintiva delle reclamate differenze sui ratei pensionistici.

In accoglimento della domanda, va dunque dichiarato il diritto di ##### al riconoscimento dei conguagli pensionistici maturati in dipendenza dall'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva e, conseguentemente, l'INPS va condannato al pagamento delle differenze sui ratei pensionistici dall'01.07.2006 sino al 30.11.2013 e quindi al pagamento della somma pari ad euro ##### così come indicata in ricorso e non contestata da parte resistente.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata l'attività processuale svolta. Di esse va concessa la distrazione in favore dei procuratori anticipatari avv. Aurora Notarianni e Maria Grazia Belfiore, sussistendo la dichiarazione di rito.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando così provvede:

- in accoglimento della domanda, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dei conguagli pensionistici maturati in dipendenza dall'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva e, per l'effetto, condanna l'INPS al pagamento delle differenze sui ratei pensionistici dall'01.07.2006 sino al 30.11.2013 e quindi al pagamento delle somma pari ad euro ##### ;
condanna altresì l'INPS alla rifusione delle spese giudiziali in favore del ricorrente, che liquida in euro ##### per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Aurora Notarianni e Maria Grazia Belfiore.

Messina, 11 novembre 2024

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Graziella Bellino

Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. ##### funzionario AUPP.

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Graziella Bellino

